

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinarie a risposta orale in Aula	<input type="checkbox"/>
Ordinarie a risposta orale in Commissione	<input type="checkbox"/>
Ordinarie a risposta scritta	<input type="checkbox"/>
Indifferibile e urgente in Aula	<input checked="" type="checkbox"/>
Indifferibile e urgente in Commissione	<input type="checkbox"/>

OGGETTO: *Quadro normativo ed amministrativo in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio in Piemonte, alla luce dell'abrogazione della l.r. 70/1996 e dei numerosi interventi amministrativi della Giunta regionale.*

Premesso che

- il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) ha disposto l'abrogazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70, che conteneva le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- il comma 2 del suddetto articolo ha stabilito che gli atti adottati in attuazione della l.r. n. 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), anch'essa abrogata, *“conservano validità ed efficacia”*;
- il comma 3 del medesimo articolo prevede poi che *“la Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248”*;

premessò, inoltre, che

- la Giunta regionale ha approvato, dopo l'abrogazione della l.r. n. 70/1996, una serie di atti amministrativi, in primo luogo la D.G.R. n. 60-3950 del 29 maggio 2012, con cui ha modificato alcuni punti delle *“Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina”* (approvate con D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012) e dei *“Criteri per l'ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA”* (approvati con D.G.R. n. 90-3600 del 19 marzo 2012, modificata da ultimo da una deliberazione del 27 aprile scorso);
- la Giunta regionale ha poi approvato, rispettivamente con le deliberazioni n. 40-4018, n. 41-4019 e n. 42-4020 dell'11 giugno 2012, il Calendario venatorio regionale per la stagione 2012/2013, con le relative istruzioni operative, i piani di prelievo della specie capriolo nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie; nonché le disposizioni per l'organizzazione e le modalità di prelievo delle specie degli ungulati selvatici per la medesima stagione venatoria ed i piani di prelievo selettivo della specie capriolo;

considerato che

- i suddetti atti amministrativi sono stati assunti dall'Amministrazione regionale sulla base della legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157, unico riferimento legislativo fino all'approvazione della nuova normativa regionale in materia;

ritenuto che

- l'abrogazione della l.r. n. 70/1996, alla quale – come sopra sottolineato - ha fatto seguito l'approvazione da parte della Giunta regionale di una serie di atti amministrativi assunti sulla base della suddetta normativa nazionale, abbia contribuito a rendere il quadro normativo e amministrativo in materia estremamente complesso e di difficile discernimento per gli operatori del settore e, più in generale, per qualsiasi cittadino piemontese;

ritenuto, altresì, che

- il quadro sopra descritto sia reso ancor più articolato dal fatto che, nonostante l'abrogazione della l.r. n. 70/1996, tutti gli atti adottati dalla Giunta regionale in attuazione di tale legge e della l.r. n. 53/1995 conservano la loro validità ed efficacia.

INTERROGA

l'Assessore regionale competente in materia

- **per conoscere**, alla luce di quanto sopra delineato, quale sia, allo stato attuale, il quadro normativo ed amministrativo di riferimento in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e

prelievo venatorio nella nostra regione, cui sono tenuti ad attenersi sia i singoli cacciatori, sia gli organi di amministrazione di ATC, CA, AFV e AATV.

Torino, 18 giugno 2012

Primo firmatario *Mino Taricco*

Altre firme